

## STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

### Costituzione - Denominazione - Sede

**Art. 1.** E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "ISA" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 2.** L'Associazione "ISA", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. L'associazione ha la sede legale a Pescara in via Trento n. 138 (presso lo studio del Prof. Ettore Cianchetti). Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e uffici secondari anche altrove. Il trasferimento della sede legale e/o della sede sociale non comporta modifica statutaria e viene effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

### Finalità e attività

**Art. 3.** L'Associazione è apolitica apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

La base culturale di riferimento è costituita dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che individua nella promozione della salute il processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla e che definisce la salute non come assenza di malattia, ma come "uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale".

Questa nuova concezione ha fatto emergere, a livello scientifico, la necessità di trasformare culturalmente la risposta alla domanda di salute da mantenere o da ritrovare dopo una malattia. Per conseguire uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale l'individuo o il gruppo devono essere in grado di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di modificare l'ambiente o di adattarsi. La salute diventa una risorsa di vita quotidiana, non più un obiettivo di vita: un concetto positivo che pone l'accento sulle risorse sociali e personali, oltre che sulle capacità fisiche. In quest'ottica la promozione della salute non può essere una responsabilità esclusiva del settore sanitario, perché pone obiettivi strategici che per la loro vastità e complessità devono fondare la propria riuscita su collaborazioni fra competenze e ambiti operativi diversificati.

L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità sociale nel campo socio sanitario, della promozione della cultura e dell'arte e della ricerca scientifica.

L'Associazione svolge attività di utilità sociale a favore dei propri associati e/o di terzi, la sua attività è indirizzata alla promozione della salute, all'affermazione del diritto alla cultura e alla conoscenza.

Viste le premesse appena enunciate, l'Associazione individua due ambiti di attività:

- Uno generale orientato alla prevenzione del disagio e finalizzato alla promozione della qualità del vivere, di comportamenti pro sociali e di comportamenti salutogeni, con particolare attenzione allo stile di vita sano e alla nutrizione vista la correlazione tra errori alimentari e l'insorgenza di numerose patologie.
- Uno più specifico indirizzato alle donne che hanno, o hanno avuto il cancro al seno, alle loro famiglie ed ai loro amici. L'Associazione vuole essere un punto di riferimento per l'assistenza, per l'informazione ed il sostegno morale, sociale e psicologico riguardo tale stato di disagio, per aiutare queste persone a ricreare o creare quel benessere psicofisico e sociale essenziale per riprendere in mano la propria vita.

**Art. 4.** L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- Diffondere la cultura della prevenzione.
- Promuovere ed organizzare eventi formativi.
- Promuovere ed organizzare iniziative a carattere culturale e/o artistico.
- Organizzare momenti ricreativi e ludici e promuovere la socializzazione.
- Promuovere iniziative e corsi di educazione alla salute, alla corretta alimentazione e ad un sano stile di vita.
- Stipulare convenzioni, per attività connesse con le finalità dell'associazione, con fondazioni, istituti universitari, scuole, enti locali, ministeri, enti pubblici e privati, cooperative, associazioni, banche, operatori economici e culturali, professionisti, imprese industriali, di servizi e di servizi commerciali e con qualsivoglia ente o persona che abbia attività in Italia e all'estero e che possa offrire un contributo per lo svolgimento di servizi non aventi carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici.
- Elaborare proposte per gli Amministratori Sanitari e sensibilizzarli sulle scelte che dovrebbero determinare un adeguato servizio per quanto riguarda le malattie oncologiche;
- Promuovere e organizzare incontri, dibattiti, conferenze e pubblicazioni che consentano la diffusione interna ed esterna delle attività dell'associazione.
- Promuovere corsi di formazione per personale di supporto alle attività dell'associazione;
- Stabilire relazioni con associazioni affini e con enti nazionali ed internazionali cointeressati agli scopi dell'associazione.
- Realizzare uno sportello informativo per offrire l'assistenza ai diritti lavorativi delle donne operate al seno e una risposta al loro bisogno di informazioni concrete e pratiche sulle varie implicazioni legate alla condizione oncologica.
- Promuovere iniziative di ricerca scientifica.
- Raccogliere fondi da destinare alle attività enunciate ai punti precedenti.
- Per la concreta realizzazione di tali attività l'associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il servizio sanitario pubblico e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari che abbiano attinenza diretta ed indiretta con il campo di intervento statutario, compresi istituti ed enti di ricerca.
- L'associazione persegue i fini statutari con attività svolte direttamente o affidate a terzi nell'ambito di programmi d'intervento stabiliti di volta in volta. Cura direttamente la diffusione dei risultati delle proprie attività con i mezzi che ritiene opportuni ed è impegnata nell'organizzazione di momenti d'incontro di qualsiasi natura e di qualsiasi livello, volti alla promozione delle proprie finalità.

**Art. 5.** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

### Soci

**Art. 6.** Sono aderenti della Associazione: a) i soci fondatori; b) i soci sostenitori; c) i soci ordinari.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina

degli organi direttivi dell'Associazione. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione. Sono soci sostenitori i soggetti che concorrono al supporto economico delle attività dell'Associazione con un'oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria. Sono soci ordinari i soggetti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza versando la quota annuale. La divisione nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione ha una durata illimitata nel tempo. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

L'Associazione si riserva la possibilità di raccogliere le domande d'iscrizione anche durante eventi e manifestazioni nelle quali verrà predisposto un punto di raccolta dei moduli di richiesta, che seguiranno comunque la stessa disciplina delle domande ordinarie.

**Art. 7.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano, peraltro, le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziali); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) mancato pagamento della quota sociale;
- c) indegnità;

Chiunque aderisce alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio dell'anno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi (indegnità, atti contrari all'interesse dell'ente), chiunque partecipi alla associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento d'esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire a sue spese al Presidente del Consiglio dei Dottori Commercialisti del distretto nel cui ambito ha sede la Società affinché nomini un arbitro di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.

#### Diritti e doveri dei soci

**Art. 8.** Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal

Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

**Art. 10.** La quota associativa deve essere corrisposta da tutti i soci che rinnovano l'iscrizione, entro il 31 Marzo dell'anno solare in corso tramite pagamento al Presidente o al componente del Consiglio Direttivo indicato dal Presidente dell'Associazione. L'ammontare della quota associativa viene decisa di anno in anno dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile e può essere decisa una quota diversa per ogni tipologia di socio. La quota sociale per l'anno 2012 viene stabilita negli importi indicati nella tabella che segue:

Tipologia di socio	Socio sostenitore	Socio ordinario
Importo quota annuale	100,00 euro	10,00 euro

**Art. 11** La quota sociale per l'anno 2013 dei soci fondatori viene considerata già versata con il pagamento delle spese di costituzione. Per gli anni successivi si applicherà la disciplina dei soci ordinari.

### Organi sociali e cariche elettive

**Art. 12.** Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### Assemblea dei soci

**Art. 13.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 5 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

La raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata a mezzo e-mail o fax, da spediti almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

**Art. 14.** L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Art. 15.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

È sempre prevista la tenuta delle adunanze con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione. In questo caso le riunioni saranno valide purché risulti garantita l'identificazione dei

partecipanti e la possibilità che gli stessi possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

**Art. 16.** Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e se nominato dal segretario dell'Assemblea.

**Art. 17.** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il presidente;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 7;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 18.** L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### Consiglio Direttivo

**Art. 19.** Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 10 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 5 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

**Art. 20.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo da lui stesso costituito, nonché attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

**Art. 21.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del

programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

**Art. 22.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga..

### Il Presidente

**Art. 23.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

### Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

**Art. 24.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

**Art. 25.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di

attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Art. 26.** Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art.27.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

#### Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

**Art. 28.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **Art. 29 Trattamento dati personali**

Il registro degli associati viene conservato, in ossequio alle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali. La sede destinata a conservare i documenti dell'Associazione e quindi anche il registro degli associati, sarà definita dal Consiglio Direttivo.

Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del legale rappresentante presidente pro tempore Prof. Ettore Cianchetti.

I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovremo fornire tali dati per gli scopi previsti dalla legge.

#### Norma finale

**Art. 30.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.